Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 26 febbraio 2024, n. 97

Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca" ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto.

OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca" ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";*

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante: *"Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale"*;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: *"Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie"*, il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO, in particolare, l'articolo 9 del citato r.r. 9/2023, come modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, a mente del quale i contratti dei Direttori delle direzioni regionali riorganizzate sono sottoscritti e divengono efficaci entro cinque giorni dall'adozione, da parte del Direttore generale, della direttiva di cui all'articolo 22, comma 2, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, per l'organizzazione delle direzioni regionali di nuova istituzione e per la riorganizzazione delle Direzioni regionali non soppresse e interessate da modifiche di competenze, assicurandone la neutralità finanziaria;

DATO ATTO che la procedura per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca" è disciplinata dal predetto regolamento regionale n.1/2002 ed in particolare dall'allegato H;

VISTA la nota prot. n. 92654 del 22 gennaio 2024, con la quale il Presidente ha chiesto di avviare le procedure volte al conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca" trasmettendo, ai sensi dell'allegato H del citato regolamento, il relativo schema "A";

ATTESO che, con nota prot. n. 97557 del 23 gennaio 2024, è stato pubblicato sull'Intranet regionale l'avviso, rivolto ai dirigenti del Ruolo della Giunta regionale, per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca";

PRESO ATTO che alla data del 30 gennaio 2024, termine ultimo della presentazione delle candidature di cui al suddetto avviso per la ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca", sono pervenute n. 5 istanze da parte di soggetti iscritti al ruolo dirigenziale della Giunta;

ATTESO che, come previsto dall'allegato H al citato regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, con Decreto del Presidente n. T00017 del 15 febbraio 2024, è stata nominata la Commissione per la

valutazione delle candidature pervenute per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca";

PRESO ATTO che:

- la suddetta Commissione si è riunita il 16 febbraio 2024, al fine di valutare le istanze presentate dai dirigenti regionali per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca";

- con nota prot. n. 226645 del 19 febbraio 2024, la Commissione ha trasmesso al Responsabile del ruolo le risultanze dei lavori della Commissione medesima;

- con nota prot. n. 0245064 del 21 febbraio 2024, il Responsabile del Ruolo ha trasmesso, tramite il Segretario della Giunta regionale, gli esiti della valutazione della Commissione, alla Giunta per le valutazioni di competenza;

ESAMINATI i candidati in possesso dei requisiti necessari per ricoprire l'incarico, individuati dalla Commissione tra i soggetti iscritti al ruolo dei dirigenti della Giunta che hanno presentato la propria candidatura e preso atto degli esiti delle valutazioni e delle relative motivazioni, riportate nel verbale della medesima Commissione;

RITENUTO di individuare nella dott.ssa Tiziana Petucci il soggetto che presenta le caratteristiche professionali maggiormente rispondenti alle peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi da raggiungere, come meglio esplicitato nel verbale della seduta odierna;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 recante: "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*" e, in particolare, l'art. 20 disciplinante il tetto del trattamento economico dei dipendenti regionali;

RITENUTO di determinare in euro 155.294,23, oltre la retribuzione di risultato, il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo da attribuire al Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca", il cui ammontare complessivo non può superare il limite massimo previsto dall'art. 20 della citata L.R. n.4/2013, come indicato nel contratto a tempo pieno e determinato accedente al presente atto;

VISTO lo schema di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO, altresì, lo schema di *addendum* al contratto di lavoro, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale, ai sensi dell'articolo 474, comma 3, del citato r.r.1/2002, vengono conferiti al Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca" compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, in qualità di soggetto designato, ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* d.lgs. 196/2003;

DATO ATTO che la spesa derivante dalla stipula del succitato contratto trova idonea copertura nel capitolo U0000S11405 per il corrente esercizio finanziario e anni successivi;

ATTESO che l'accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dalla normativa vigente in materia determina, *ipso iure*, la decadenza dall'incarico in oggetto e conseguentemente la risoluzione del relativo contratto;

VISTO il vigente C.C.N.L. relativo al personale dirigenziale dell'Area Funzioni Locali;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: "Legge di stabilità regionale 2024";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di conferire alla dott.ssa Tiziana Petucci, dirigente regionale, l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca";

2) di dare atto che l'incarico in oggetto decorre dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro individuale a tempo pieno e determinato nei termini previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera c), del r.r. 9/2023 e ha la durata di tre anni;

3) di fare riferimento, per quanto non precisato nel presente atto, alle disposizioni di cui allo Statuto regionale, alla legge regionale n. 6/2002, al Regolamento organizzativo n. 1/2002, ai contratti collettivi di lavoro relativi al personale dirigenziale dell'Area Funzioni Locali vigenti nel tempo, ai contratti integrativi aziendali e al contratto individuale di lavoro;

4) di approvare l'allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, attribuendo una retribuzione annua omnicomprensiva pari a euro 155.294,23, oltre alla retribuzione di risultato, nei limiti del tetto del trattamento economico previsto dall'art. 20 della l.r. n. 4/2013;

5) di approvare, altresì, l'allegato schema di *addendum* al contratto di lavoro, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale, ai sensi dell'articolo 474, comma 3, del citato r.r.1/2002, vengono conferiti al Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca" compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, in qualità di soggetto designato, ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* d.lgs. 196/2003;

6) di dare atto che la spesa derivante dalla stipula del contratto individuale di lavoro trova idonea copertura nel capitolo U0000S11405 per il corrente esercizio finanziario e anni successivi e che l'accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dalla normativa vigente in materia determina, *ipso iure*, la decadenza dall'incarico in oggetto e conseguentemente la risoluzione del relativo contratto;

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Ruolo, ai fini dell'aggiornamento dei dati e alla Direzione regionale, competente in materia di personale, per la predisposizione del relativo contratto individuale di lavoro da sottoporre alla sottoscrizione del Presidente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice competente.

CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE "SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RICERCA".

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ è stato conferito a _____, dirigente regionale, l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca", ai sensi del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1;

TRA

Francesco ROCCA, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Lazio – C.F.80143490581 – nella sua qualità di Presidente della Regione Lazio;

E

_____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Costituzione del rapporto

La Regione Lazio conferisce a tempo pieno e determinato l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca" a _____ , dirigente regionale, che accetta.

L'accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dalla normativa vigente in materia determina, *ipso iure*, la decadenza dall'incarico in oggetto e conseguentemente la risoluzione del presente contratto

ART. 2 – Durata dell'incarico

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente contratto di lavoro individuale a tempo pieno e determinato e ha la durata di tre anni.

Ai sensi dell'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i, la durata dell'incarico non potrà comunque eccedere la data del conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

ART. 3 – Obblighi

Il direttore si impegna a svolgere a tempo pieno e con carattere di esclusività a favore della Regione Lazio, le funzioni a lui attribuite dall'art. 160 del Regolamento di Organizzazione n. 1/2002 e successive modificazioni.
Il predetto direttore si impegna, altresì, a perseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici che saranno attribuiti, anno per anno, dalla Giunta regionale in relazione alle risorse finanziarie, strumentali e del contingente di risorse umane assegnate.
Il direttore, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a

causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Lazio, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 4 – Trattamento economico

La retribuzione annua lorda è fissata complessivamente in euro 155.294,23, oltre agli oneri riflessi a carico Ente ed è corrisposta in tredici mensilità. Compete, altresì, la retribuzione di risultato, nei limiti del trattamento economico previsto dall'art 20 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4.

Il trattamento economico così determinato remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti.

ART. 5 – Risoluzione, Recesso e Revoca

Per le cause di risoluzione, recesso e revoca dall'incarico si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area dirigenziale Funzioni locali nonché quelle previste dall'art. 165 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta n. 1/2002 e successive modificazioni;

ART. 6 – Tutela dei dati personali

La Regione Lazio garantisce al Direttore che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia.

ART. 7 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata secondo le disposizioni di cui all'art. 413 del c.p.c.

ART. 8 - Registrazione

Il presente contratto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 tabella "B" allegata al D.P.R. n. 642/1972, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 9 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Lazio e, in via residuale, alle norme del Codice Civile e alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì …….

Il Direttore regionale

…….

Il Presidente
(Francesco ROCCA)

…….

ADDENDUM AL CONTRATTO DI LAVORO

CONFERIMENTO DI COMPITI E FUNZIONI IN QUALITA' DI SOGGETTO DESIGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 *QUATERDECIES* D.LGS. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE.

PREMESSO CHE

L' articolo 474, comma 3, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.) e successive modificazioni:

a) stabilisce che la Giunta regionale, in qualità di titolare del trattamento può prevedere, ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano conferiti a persone fisiche, che operano sotto la propria autorità, espressamente designate secondo lo schema "A" dell'allegato "NN" del r.r. 1/2002, da allegare quale addendum al contratto di lavoro;

b) individua come Soggetti designati di diritto il Capo di Gabinetto, i Direttori regionali, i Direttori delle Agenzie regionali, l'Avvocato coordinatore e il dirigente cui è attribuita la competenza relativamente alle funzioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e alle convenzioni con l'ISTAT per l'attuazione del Programma Statistico Nazionale;

VISTO l'articolo 2-quaterdecies del d. lgs. 196/2003 e successive modificazioni, il quale dispone che *"il Titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità";*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali;

ATTESO che le soluzioni tecniche e organizzative relative al trattamento dei dati personali richiedono alla Regione un costante monitoraggio e che tali misure, periodicamente riesaminate ed aggiornate, qualora necessario, devono tener conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, oltre che della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso;

ATTESO che il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la pseudonimizzazione, la minimizzazione e anche ad integrare, nel trattamento, le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del suddetto regolamento e tutelare i diritti degli interessati alla riservatezza ed all'adeguato trattamento dei dati personali e che è tenuto, altresì, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per

impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;

CONSIDERATO che gli obblighi di cui sopra valgono per la quantità dei dati personali raccolti, per la portata del trattamento ed anche per il periodo di conservazione e l'accessibilità e che le misure da adottare devono garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica;

CONSIDERATO che ai fini del RGPD per "trattamento" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (articolo 4, n. 2) del RGPD);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 24 del RGPD, il Titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto le misure, tecniche ed organizzative, adeguare per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al RGPD;

TENUTO CONTO che l'articolo 29 del RGPD stabilisce la regola generale per cui *"chiunque agisca sotto l'autorità del responsabile del trattamento o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri";*

DATO ATTO che …….in qualità di **Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca"** è, secondo quanto disposto dall'articolo 474, comma 3, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, soggetto designato al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni;

RITENUTO che…….. in qualità di **Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca"** per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia le garanzie sufficienti per mettere in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del RGPD e garantire la tutela dei diritti degli interessati;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
(Obblighi del Soggetto designato)

1. …… quale Soggetto designato al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2*quaterdecies* del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e dell'articolo 474, comma 3, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, svolge i compiti e assume le responsabilità previste dalle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali e osserva scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché le seguenti istruzioni.

Art. 2
(Istruzioni per il trattamento dei dati personali)

1. ……Soggetto designato, nell'ambito delle sue funzioni, presiede ai trattamenti di dati personali di competenza della **Direzione regionale**

"Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca", la cui elencazione e descrizione è riportata nel "Registro delle attività di Trattamento" di cui all'articolo 30 del RGPD, attenendosi al rispetto delle seguenti istruzioni:

a) i trattamenti devono essere svolti nel pieno rispetto delle previsioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, di seguito denominata Garante;
b) la raccolta dei dati personali e la loro successiva registrazione devono avvenire per il solo perseguimento delle finalità istituzionali della Regione e, comunque, per scopi:
    1) *determinati*, pertanto non è consentita la raccolta come attività fine a sé stessa;
    2) *espliciti*, quindi il soggetto interessato deve essere informato sulle finalità del trattamento;
    3) *legittimi*, pertanto, oltre al trattamento, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
c) i dati personali trattati sono: dati genericamente di natura personale (articolo 4, n. 1), del RGPD); dati sensibili (articolo 9 del RGPD "Categorie particolari di dati personali"); dati giudiziari (articolo 10 del RGPD);
d) le categorie di interessati sono quelle identificate nelle parti di competenza della **Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca"** del "Registro delle attività di Trattamento" di cui all'articolo 30 del RGPD;
e) le operazioni di trattamento nell'ambito della struttura di competenza, dovranno essere organizzate in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile ed in osservanza delle eventuali indicazioni scritte impartite dalla Regione, assicurando l'applicazione del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'articolo 25 del RGPD, determinando i mezzi del trattamento e mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, di cui all'articolo 32 del RGPD, prima dell'inizio delle attività. Inoltre, dovrà essere adottata ogni misura adeguata, fisica e logica, atta a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità e che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
f) in veste di Soggetto designato al trattamento dei dati personali, dovrà collaborare con il Titolare del trattamento affinché siano garantiti tutti i diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD. In particolare, dovrà attenersi ad ogni istruzione scritta impartita al riguardo dal Titolare;
g) dovranno essere rese disponibili al Titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali relativamente alla struttura di competenza, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso, dal Responsabile della Protezione dei Dati o da un altro soggetto incaricato;
h) informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della Protezione dei Dati personali, qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti;
i) i dati devono, inoltre, essere:
    1) *esatti*, cioè precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;
    2) *pertinenti*, ovvero il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;
    3) *completi*: idonei a contemplare specificamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato (da non intendersi nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili);
    4) *non eccedenti* in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;

5) *conservati per un periodo non superiore a quello necessario* per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita;

l) ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento; deve pertanto essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi;

m) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è necessario provvedere, previa comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione, al blocco dei dati stessi, ossia alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, fornendo, ad esempio, l'informativa omessa, ovvero provvedendo alla cancellazione dei dati se non è possibile procedere alla regolarizzazione.

2. In conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in osservanza delle eventuali indicazioni scritte impartite al riguardo dal Titolare del trattamento, dovrà:

a) individuare e, se presenti, designare le persone autorizzate al trattamento, detti incaricati, che prestano la propria attività all'interno della struttura di propria competenza;

b) controllare l'operato degli incaricati al trattamento, nonché sensibilizzare gli stessi sugli aspetti normativi ed organizzativi in materia di tutela dei dati personali;

c) garantire che i profili di accesso ai sistemi informativi da parte degli incaricati al trattamento siano configurati anteriormente all'inizio del trattamento, nonché verificare, almeno una volta l'anno, che tali profili siano conformi con le mansioni svolte. In caso di sospensione dall'attività lavorativa o revoca/esclusione dall'incarico dovrà essere comunicato alle strutture competenti la necessità di procedere alla disattivazione dell'utenza;

d) assicurare, all'interno della propria struttura, il pieno rispetto degli adempimenti formali nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, tra i quali la predisposizione e il rilascio di informative e la gestione dei diritti degli interessati;

e) collaborare con il Garante in caso di ispezioni, al fine di fornire informazioni, documenti e ogni facilitazione di accesso alle banche dati inerenti all'Ufficio di competenza;

f) collaborare nelle verifiche predisposte dal DPO, al fine di fornire informazioni, documenti e ogni facilitazione di accesso alle banche dati;

g) informare prontamente il DPO di ogni questione rilevante in base alla normativa sulla protezione dei dati personali, come la presentazione di eventuali istanze inerenti all'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD;

h) informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il DPO di ogni violazione di dati personali (cosiddetto data breach) entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. In ogni caso, l'informativa deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare tale violazione al Garante e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD;

i) nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive al Garante, supportare il Titolare stesso nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per il Garante siano esclusivamente in possesso del Soggetto designato;

l) collaborare, per la struttura di propria competenza, alla redazione ed aggiornamento del Registro delle attività di trattamento di cui all'articolo 30 del RGPD, cooperando con

il Titolare e con il Garante, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD;

m) collaborare per i trattamenti della struttura di competenza e, unitamente al DPO, allo svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 35 del RGPD e nella eventuale consultazione del Garante, prevista ai sensi dell'articolo 36 del RGPD;

n) garantire che la protezione dei dati personali all'interno della struttura di propria competenza sia realizzata in base alle misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del RGPD idonee a ridurre al minimo i rischi di divulgazione, distruzione, perdita o modifica anche accidentale o illegale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

o) collaborare, in caso di modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali e nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare e con il DPO, affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti introdotti;

p) proporre al Titolare la designazione di eventuali ulteriori Responsabili del trattamento individuati in conformità alle relative disposizioni del RGPD;

q) designare gli amministratori di sistema della struttura di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante della Protezione dei dati Personali 27 novembre 2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema) nonché degli ulteriori criteri e modalità definiti dall'allegato "LL" al r.r. 1/2002 e successive modificazioni e darne comunicazione alla direzione regionale competente in materia di sistemi informativi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Roma, lì

PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Presidente della Regione
Francesco Rocca

Per accettazione

Roma lì

Il SOGGETTO DESIGNATO